



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	MILEO	Presidente -
Dott. Michele	DE LUCA	Consigliere -
Dott. Luciano	VIGOLO	Consigliere -
Dott. Francesco Antonio	MAIORANO	- Consigliere -
Dott. Giuseppe	CELLERINO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

EDISUD SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN
DAMASO 15, presso lo studio dell'avvocato ENZO
AUGUSTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 aprile 2001, la spa Edisud appellava la sentenza del Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, che aveva respinto l'opposizione che aveva proposta contro il decreto ingiuntivo con il quale l'INPGI le aveva intimato il pagamento della somma di L.20.931.209, a titolo di contributi e sanzioni dovuti per il praticantato giornalistico espletato da _____ nel periodo marzo 1993-gennaio 1994 presso la Gazzetta del mezzogiorno.

La Corte territoriale, richiamandosi a Cass. 8 febbraio 1982, n.745, accoglieva l'appello e revocava il decreto osservando che l'attività del praticante giornalista, iscritto nell'apposito albo, si differenzia da quella del giornalista redattore professionista perché tende, come qualsiasi tirocinio, all'acquisizione della preparazione tecnico-pratica e della qualificazione necessaria per l'esercizio della professione, senza che ciò comporti automaticamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che l'INPGI avrebbe dovuto provare per fondare la pretesa.

Aggiungeva, riallacciandosi a quanto deciso dalla _____ Cassazione (sentenza n.3716 del 1997, che aveva accreditato la valutazione dei Giudici di merito fondata sull'esercizio d'una attività non giornalistica, respingendo, di conseguenza, la pretesa dell'INPGI di versamento dei contributi previdenziali per alcuni lavoratori pur iscritti nell'albo dei praticanti giornalisti) che, essendo l'iscrizione nel Registro dei praticanti rimessa alla discrezionale valutazione del Consiglio dell'Ordine, il datore di lavoro può far valere davanti al Giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore, o la mancanza dei presupposti per l'iscrizione all'albo.

D'altra parte, esaminando la normativa di riferimento (art. 38, l. n.416/81, come modificato dagli artt.26, l. n. 67/87 e 76, l. n. 388/2000 -in sede di "legge finanziaria 2001"-), secondo cui "l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi 2° e 4°, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica", concludeva rigettando la domanda dell'INPGI, non avendo l'Istituto insistito nella prova diretta a dimostrare, quale "presupposto della contribuzione,... la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato", essendosi limitato a reclamare lo status del praticante giornalista e, "per ciò solo, il suo diritto-dovere di pretendere i contri-

buti sui compensi ad esso (praticante) versati".

Contro questa sentenza l'INPGI espone un motivo di ricorso, contestato dalla Edisud spa, che ne obietta l'inammissibilità ed infondatezza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie nei termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, denunciando, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, cod.civ.; 115 e 116, cod.proc.civ., e 38, l. n. 416/81, come modificato dagli artt. 26, l. 67/87 e 76, l. n. 388/2000, l'INPGI lamenta che la sentenza d'appello non abbia tenuto conto, da un lato, che l'ammissione, in primo grado, della soc. Edisud circa la continuità ed esclusività del rapporto di praticantato del [redacted] e la sua sottoposizione al potere gerarchico avevano "reso superflua la prova, come articolata dall'INPGI a pg. 15 della memoria... tendente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato", posto che l'iscrizione all'albo, "fornisce un serio principio di prova dello svolgimento di mansioni a contenuto giornalistico,.. concorrente a comprovare l'esercizio di un'attività subordinata di praticantato..", e, dall'altro, che l'appello della società, fondato sullo svolgimento del praticantato in "assoluta autonomia ed indipendenza", era contraddetto dall'affermazione contraria, contenuta nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo della Edisud, la quale aveva sostenuto che l'attività del [redacted], svolta in esclusiva presso la "Gazzetta del Mezzogiorno", dov'era stato assunto come praticante presso la redazione centrale, era stata coordinata e sottoposta al controllo del capo servizio [redacted], tenuto a curarne l'apprendimento professionale.

Il ricorso merita di essere accolto.

L'evoluzione della disciplina del rapporto (di lavoro e) previdenziale lato sensu giornalistico è passato, nel tempo, dalla previdenza sostitutiva esclusiva riconosciuta ai sol giornalisti professionisti, ovvero "ai giornalisti iscritti all'Istituto "Giovanni Amendola" (v. l. 20 dicembre 1951, n. 1564, artt. 1 e 2, e la l. 9 novembre 1955, n. 1122) "nelle forme e nelle misure disposte dal suo regolamento", che "sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie", ad una progressiva estensione, prima con la legge n. 67 del 25 febbraio 1987, della copertura assicurativa in favore dei praticanti (art. 26, sostitutivo dell'art. 38, l. 5 agosto 1981, n. 416) e poi (con l'art. 76, di ulteriore sostituzione dell'art. 38, cit., inserito nella l. finanziaria per il 2001, intitolato "Previdenza giornalisti") anche dei giornalisti pubblicisti, cui fu contestualmente riconosciuta la possibilità di mantenere l'iscrizione previdenziale presso l'Inps¹.

¹ V. ora art. 2 dello Statuto dell'INPGI, approvato con D. Interministeriale 24 luglio 1995 e successive modifiche, secondo cui "L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti nell'Albo dei giornalisti e nel Registro dei

In dettaglio, l'art. 38 (INPGI) della l. n. 416/81, in tema di "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", per quanto qui rileva, disponeva originariamente: .
"L'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola_ (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n.1564 gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti provvede a corrispondere ai propri iscritti: omissis, avvertendo, infine, che " Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

Questo articolo, rivisitato dall'art. 26 della l. n. 67/87, ha così riformulato il primo comma:

"1. Il primo e secondo comma dell' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dallo articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, (che introdusse un'indennità qui estranea), sono sostituiti dai seguenti:

"L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'art. 33 della l. 3 febbraio 1963, n. 69."

L'art. 33, appena ricordato, dispone, ancor oggi, l'inserzione nel "Registro dei praticanti", propedeutico all'esercizio della professione giornalistica, ovvero di giornalista professionista, di "coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età", dettando le regole per l'iscrizione dell'aspirante.

A sua volta l'art. 34, intitolato "Pratica giornalistica", recita, fra l'altro: "La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari....".

Alla luce di quanto sin qui esposto, mentre il richiamo al precedente del 1982 da parte della sentenza impugnata appare superato dallo sviluppo normativo ricordato, quello costituito dalla sentenza n. 3716 del 29 aprile 1997 non è affatto dirimente, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sua motivazione, attesa la diversità della fattispecie ivi giudicata sulla base della prova offerta in quel caso dall'Editore.

Quella vicenda riguardava, infatti, la possibilità da parte del datore di lavoro, "quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendente all'al-

praticanti tenuti dall'Ordine dei giornalisti..., nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti."

bo dei giornalisti.. (di) far valere davanti al giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo..", essendo stato escluso "un regolare praticantato giornalistico in difetto dei requisiti previsti dall'art. 34 della legge 3 febbraio 1969 n. 63 e, in particolare, della adibizione, presso una delle strutture giornalistiche prese in considerazione della disposizione di legge, del numero di giornalisti professionisti redattori ordinari precisato dalla medesima", come si evince, anche, dalle massime ufficiali di questa Corte, riferite nel virgolettato e dalla fattispecie, così riassunta dalla massima: "Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato il datore di lavoro tenuto ad assicurare presso l'I.N.P.S. e non presso l'I.N.P.G.I. talune dipendenti addette alla realizzazione di una rivista mensile presso cui non operava nessun giornalista con la qualifica di redattore, nonostante l'avvenuta iscrizione delle stesse all'albo dei praticanti giornalisti".

Orbene, in questa vicenda, a differenza di quella, l'affermazione di fondo della difesa datoriale, ovvero che il "praticantato giornalistico, alla stregua di qualsiasi tirocinio non implica automaticamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato" (v. controricorso, pg. 13) e l'ivi richiamato, a suffragio, art. 1 del D.M. 24 luglio 1995 che ha approvato lo Statuto e il Regolamento dell'INPGI, trasformato in Fondazione, sono asserzioni prive di giuridico fondamento, stante l'espressa previsione dell'art. 26 della l. n. 67/87, secondo cui, come già riferito, l'INPGI, che "gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'art. 33 della l. 3 febbraio 1963, n. 69.

In altre parole, la struttura del praticantato, cui l'INPGI è tenuto ad estendere *ex lege* la gestione delle forme di previdenza obbligatoria già assicurata ai giornalisti professionisti, elimina, per l'inserimento del praticante nell'organizzazione del multiforme lavoro giornalistico, la possibilità di un'astrazione contrattuale, ancor oggi supposta dall'editore Edisud, il quale, a tal fine, richiama l'ormai datato e, per questa parte, agnostico regime della l. n. 69/63, posto che, oltretutto, come esattamente osserva la difesa dell'INPGI, la società, nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'Istituto, ammetteva l'inserimento del nell'organizzazione della Gazzetta del Mezzogiorno, riconoscendo che la sua attività, "svolta in esclusiva, era coordinata e sottoposta al controllo" di un Capo servizio, "tenuto a curarne l'apprendimento professionale".

Il che sta a significare, per concludere, che non è tanto l'INPGI, estraneo al rapporto contrattuale interpersonale, a dover provare l'esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell'Editore, quanto questa parte (come peraltro aveva ratificato la sentenza n. 3716 del '97 apprezzando il giudizio di merito formulato in quella prospet-

tiva), a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante *tout court* impegnato in attività giornalistica, come riconosciuto in questa fattispecie in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ha errato, quindi, la Corte d'appello, conformandosi alla tesi della società editrice, ad attribuire all'INPGI l'onere della prova della subordinazione in una situazione di praticante, quale emerge dagli atti processuali, sovvertendo la regola dell'assegnazione ed incorrendo, di conseguenza, nella violazione del principio della disponibilità delle prove (artt. 115 e 116, cod.proc.civ. in relazione all'art 2697, cod.civ.).

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, e che, per l'effetto, va confermato, deve essere rigettata.

L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, compensando fra le parti le spese processuali dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2006

Il Presidente